



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Ramondo Antonio(interim)**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>312</b>	<b>27/12/2021</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla localita' Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7.***

***Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla societa' C.E.A. S.p.A. con D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i. e successivamente volturata alla societa' CEA Biogas s.r.l., con D.D. n. 176 del 02/07/2020.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i. e il D.D. n. 176 del 02/07/2020.

## PREMESSO

- a. con D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società C.E.A. S.p.A. per l’impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7;
- b. con D.D. n. 176 del 02/07/2020, la suddetta autorizzazione è stata volturata alla società CEA Biogas s.r.l.;
- c. il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- d. al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- e. in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;
- f. la società CEA Biogas s.r.l., con nota PEC del 24/07/2020, acquisita al prot. 356615 del 28/07/2020, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 80/2015 e s.m.i. per l’impianto in oggetto;
- g. con nota PEC del 14/09/2020, acquisita agli atti con prot. 421268 del 15/09/2020, l’istanza di cui al punto precedente è stata integrata con documentazione indispensabile alla procedibilità e segnatamente:
  - versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008;
  - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato.Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dall’Università “Parthenope”.

**RITENUTO** di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 80 del 11/11/2015 e s.m.i. per adeguare l’impianto in oggetto alle nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, con nota prot. 436764 del 22/09/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento che, in data 01/10/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa UOD.

Decorsi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

## **RILEVATO**

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 10/12/2020 e conclusa il 04/05/2021, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1. esaminato il progetto, trasmesso dalla Società con nota acquisita al prot. 356615 del 28/07/2020, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e dall'ARPAC, che la società, in seguito a proroga, ha trasmesso con nota PEC del 10/03/2021;

a2. l'Ente Idrico Campano, con propria nota inviata a mezzo PEC ha comunicato di non avere competenze in merito al procedimento in oggetto, in quanto l'impianto non scarica i reflui nella pubblica fognatura;

a3. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 137002 del 07/12/2020, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

a4. la UOD 50.02.03 ha dichiarato che il progetto presentato non comporta alcuna modifica all'Autorizzazione Unica ex D.Lgs, 387/03 vigente;

a5. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", viste le integrazioni, nella seduta del 04/05/2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a6. l'ARPAC Dipartimento di Napoli, viste le integrazioni, con nota prot. 27284/2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a7. Il Comune di Caivano, l'ASL NA2 Nord e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

## **CONSIDERATO**

a. che la società, con nota PEC del 13/10/2021, successiva alla chiusura della Conferenza, ha trasmesso proposta di Rapporto Tecnico e di Piano di Monitoraggio e Controllo;

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 03/12/2021 ha trasmesso, previa verifica, il Rapporto Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 89 e di pag. 36.

## **DATO ATTO**

a. che, in data 22/12/2021 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso, con nota PEC del 22/09/2021 l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 104, nelle cui conclusioni si afferma che non sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

**RITENUTO** di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui titolarità è in capo alla società CEA Biogas s.r.l., per l'impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7;

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

**DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, la cui titolarità è in capo alla società CEA Biogas s.r.l., per l'impianto IPPC 5.3 per la produzione di energia elettrica da biomasse ubicato in Caivano (NA) alla località Sanganiello - Strada Provinciale 498 km 17,7;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, acquisita agli atti al prot. 356615 del 28/07/2020 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma della Prof.ssa Laura Vanoli, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del limite obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2.1 la società dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- dare debita comunicazione a questa UOD e all'ARPAC della piena conformità della realizzazione/esercizio al progetto e della data di messa a regime dell'impianto;
- verificare, una volta che l'impianto/esercizio è a regime, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente presso i punti individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e con la periodicità ivi prescritta, e trasmettere la relazione, redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale, sulle misure effettuate completa dei report delle misure (geolocalizzazione dei punti, indicazione degli stessi, time history, ecc.) nonché dei certificati di taratura della strumentazione impiegata per l'effettuazione delle stesse;

3.3 per gli scarichi idrici, si precisa che non sono previsti scarichi in alcun tipo di corpo recettore finale;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;
8. **di precisare** che, entro trenta giorni dall'emissione del presente provvedimento, il proponente è obbligato a presentare a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione. Successivamente la società potrà chiedere lo svincolo della polizza attualmente attiva a garanzia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
9. **di prescrivere** al proponente di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Caivano, all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
10. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento, ne dia comunicazione all'autorità competente, indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;
11. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge;
12. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 11. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione;
13. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, avrà validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 8. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;
14. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;
15. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;
16. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030

6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA” e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all’ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

18. **di precisare** che la società ha l’obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano e all’ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all’ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

19. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all’impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell’autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell’art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

20. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

22. **di notificare** il presente provvedimento alla società CEA Biogas s.r.l.;

23. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA2 Nord, all’Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli alla U.O.D. 50.02.03 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia e all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

24. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Dott. Antonio Ramondo**